

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio e diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo nei confronti della Società "Radiologia Colli Aniene Srl", P.IVA 01608071005, in persona del legale rappresentante Maria Patrizia Patrizi, con sede in Roma, Viale Marx n. 203.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche."

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. e ii;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012";

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

“Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l’art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art.1, commi 123-125.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i” con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A., parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A., parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell’autorizzazione, né in ordine al rilascio dell’accreditamento, né in ordine a pretese di

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta U0090/2010:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica dell'Azienda Usl RM B, come da relazione prot. CV/170 del 3/12/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Roma, Viale Marx n. 203, del presidio denominato "Radiologia Colli Aniene Srl", gestito dalla Società "Radiologia Colli Aniene Srl", con sede in Roma 00137, Viale Marx n. 203;
- "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto del Commissario n. U0007/2011 e s.m.i.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di **non conformità** ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell'attestazione di **non conformità** del Direttore Generale dell'ASL RM/B, prot. n.0052824 del 10/12/2012, con cui si esprime "*parere contrario alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed al rilascio dell'accREDITamento definitivo a seguito delle difformità riscontrate dalla/e UOC competente/i*" per il presidio sanitario denominato "Radiologia Colli Aniene Srl", gestito dalla Società "Radiologia Colli Aniene Srl" con sede in Roma 00137, Viale Marx n. 203, relativamente all'attività di "Diagnostica per immagini";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO che, a seguito del sopracitato parere contrario, con nota prot. n. 94995 del 23/05/2013 è stato comunicato alla Società "Radiologia Colli Aniene Srl" l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui alla L.R. n. 3/2010, così come modificata dall'art. 1 comma 123, lettera d), della L.R. n. 12/2011;

VISTO che con nota n. prot. 159018 del 26/08/2013 sono state inviate, per le opportune valutazioni, alla Asl RM B le controdeduzioni presentate dal Legale Rappresentante della Società "Radiologia Colli Aniene Srl", in risposta al predetto avvio di procedimento, con nota assunta agli atti in data 24/06/2014 n. prot.116515;

PRESO ATTO che con nota n. 58949 del 9/10/2013 il Direttore Generale della Azienda Asl RM B, valutate le controdeduzioni presentate dalla Società, ha confermato che *"la struttura Radiologia Colli Aniene Srl non ha ad oggi i requisiti strutturali necessari per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento definitivo"* in quanto *"condivide la stessa unità immobiliare con una struttura sanitaria di altra Società, la Bios Marx Srl utilizzandone locali di servizio (...) in contrasto con il comma 4 dell'art. 13 del Regolamento regionale 2/2007 e s.m.i., che vieta la suddivisione della stessa struttura da parte di soggetti distinti"*;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Roma in data 16 aprile 1994, con la quale la società "Radiologia Colli Aniene Srl", in persona del suo Legale rappresentante, è stata autorizzata *"ad aprire e porre in esercizio un Gabinetto Radiologico, nei locali siti in Roma, Viale C. Marx n. 203"*;

VISTA la Deliberazione aziendale n. 258 del 25/03/1997 con la quale l'Azienda USL RM B ha inserito nell'elenco dei presidi da accreditare provvisoriamente la struttura sanitaria denominata "Radiologia Colli Aniene Srl";

ATTESO che la Società Radiologia Colli Aniene Srl, in persona del legale rappresentante, partecipava al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc;

PRESO ATTO della nota assunta agli atti in data 20/02/2014 prot. n. 105006 con la quale il Legale rappresentante della Società "Radiologia Colli Aniene Srl" dichiara di rinunciare all'autorizzazione all'esercizio ed all'accreditamento definitivo;

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. b) della Legge Regionale n. 4/03 che recita: *"L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di:...(omissis) rinuncia del soggetto autorizzato"*;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett.b), del Regolamento Regionale n. 2/07 che recita: *"L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di: :...(omissis) rinuncia del soggetto autorizzato"*;

PRESO ATTO della completezza della documentazione a sostegno della revoca dell'autorizzazione per rinuncia del soggetto autorizzato;

RITENUTO di dover revocare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune di Roma in data 16 aprile 1994, relativa al Gabinetto Radiologico, nei locali siti in Roma,

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Viale C. Marx n. 203 gestito dalla società "Radiologia Colli Aniene Srl", in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, Viale C. Marx n. 203;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- revocare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune di Roma in data 16 aprile 1994 relativa al Gabinetto Radiologico, nei locali siti in Roma, Viale C. Marx n. 203, al soggetto denominato Società "Radiologia Colli Aniene Srl", P.IVA 01608071005, in persona del legale rappresentante Maria Patrizia Patrizi, con sede in Roma, Viale Marx n. 203;
- denegare l'accreditamento istituzionale definitivo al medesimo soggetto denominato Società "Radiologia Colli Aniene Srl", P.IVA 01608071005, in persona del legale rappresentante Maria Patrizia Patrizi, con sede in Roma, Viale Marx n. 203, concludendo il procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, per rinuncia del soggetto accreditato provvisoriamente;
- disporre la chiusura dell'attività sanitaria svolta presso la struttura sanitaria "Radiologia Colli Aniene Srl" sita in Roma, Viale C. Marx n. 203.

Il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL Roma B ed al Comune di Roma Municipio V a mezzo raccomandata e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità".

L'Azienda ASL Roma B è tenuta all'osservanza dei compiti di controllo e vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti
